

Ordinanza CP n. 124 /2004

Ordinanza AP n. 23/2004

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli e il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli

Visto la legge 28.1.1994 n. 84 e il D.L. 21.10.1996 n. 535 convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997 n. 457, coordinato con legge di conversione 27.2.1998 n. 30;

Visto il D.M. 21.12.2000 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, notificato in data 03.01.2001 ;

Visto l'art. 8 – punto h della citata legge n. 84/94, che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circoscrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Vista l'Ordinanza congiunta Capitaneria di Porto di Napoli/Autorità Portuale di Napoli n. 12/99C.P. e n. 1/99A.P. in data 3.2.1999 che regola, l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e motocicli nel porto di Napoli;

Viste le Ordinanze congiunte Autorità Portuale di Napoli/Capitaneria di Porto di Napoli n. 11A.P./2002 e 118C.P./2002 in data 15.11.2002 e n. 5/03 C.P. e n. 29/03A.P. in data 02.04.03, che regolamentano l'accesso, la circolazione e la sosta degli automezzi e dei motocicli sull'area demaniale marittima compresa tra il P.le Angioino e il P.le Immacolatella Vecchia del porto di Napoli;

Ravvisata la necessità di migliorare e razionalizzare ulteriormente l'accesso, la circolazione e la sosta sull'area demaniale marittima antistante la Stazione Marittima e del P.le Angioino, alla luce anche delle nuove esigenze operative e di security portuale, in modo tale da rendere compatibile la disciplina dell'accesso e sosta di veicoli in quell'area con le disposizioni di security vigenti emanate in seguito dell'entrata in vigore delle norme del codice ISPS;

Ritenuto che, in ampliamento del precedente atto concessivo n.118/1997, è in corso di emanazione, in forza della Delibera n.28 del 25 luglio 2003, un atto pluriennale di durata trentennale con il quale si concede l'uso dell'intera Stazione Marittima alla S.p.a. Terminal Napoli allo scopo di consentire l'esercizio conto terzi delle attività connesse alla gestione della Stazione Marittima del porto di Napoli e dei servizi di supporto ai passeggeri sulle navi da crociera e sulle navi traghetto nonché autoveicoli al seguito, in arrivo o partenza nell'ambito portuale connesso al Molo Angioino;

Visto il verbale di riunione tenutasi in data 15 ottobre 2004 presso gli uffici dell'Autorità Portuale di Napoli nel corso della quale i rappresentanti della Capitaneria di porto, Polizia di Stato, Carabinieri stazione porto, Terminal Napoli, Il Gruppo Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno condiviso la necessità di emanare disposizioni relative alla circolazione e sosta veicolare e pedonale nelle aree demaniali marittime del piazzale Angioino e del piazzale antistante la Stazione Marittima;

Visto il D.P.R. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione dello stesso Codice Stradale" e successive modificazioni;

Visti gli artt. 30, 50 e 81 del C.N. e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINANO

Art. 1 – Disposizioni generali

A partire dal 13 dicembre 2004 la circolazione e la sosta di autoveicoli e motocicli nelle aree demaniali marittime comprese fra il Piazzale Immacolatella Vecchia e il Piazzale Angioino (Piazzale Immacolatella Vecchia, Via del Mandracchio, Piazzale Angioino, Via Porto Salvo, Piazzale antistante alla Stazione Marittima, Gallerie Stazione Marittima, Piazzale Razzi) è disciplinata come indicato negli articoli che seguono ed è consentita esclusivamente ai soggetti di seguito indicati:

- I veicoli muniti di permesso di accesso in porto;
- I veicoli al seguito di passeggeri diretti all'imbarco o provenienti dallo sbarco di navi in sosta alle banchine del molo Angioino/calata Piliero;
- I veicoli da noleggio di piazza (taxi) e i mezzi pubblici di accompagnamento;
- I veicoli che provvedono alla consegna di merci, materiali e generi di consumo ai concessionari e ai residenti;
- I mezzi di soccorso;
- I veicoli appartenenti a Comandi (Enti) e Uffici Pubblici aventi sede nell'ambito del porto di Napoli e/o muniti di contrassegno speciale per servizio di Stato.

Art. 2 – Circolazione e sosta sul Piazzale Immacolatella Vecchia

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sull'intero piazzale Immacolatella Vecchia sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

E' vietata la sosta sull'intero piazzale Immacolatella Vecchia ad eccezione delle seguenti zone individuate nell'allegato stralcio planimetrico, come d'apposita segnaletica installata.

Zona A – spazio antistante e laterale all'edificio dell'Immacolatella Vecchia.

E' consentita la sosta ad autovetture del personale delle Capitaneria di Porto di Napoli residente presso l'edificio Immacolatella Vecchia;

Zona B – spazio destinato alla sosta degli autobus della società SITA.

E' consentita la sosta di un numero massimo di tre autobus appartenenti alla società SITA esclusivamente negli spazi ad essi destinati evidenziati dalla segnaletica orizzontale;

Zona C – Spazio destinato alla sosta delle autovetture del personale dell'Agenzia delle Dogane.

E' consentita la sosta ad autovetture del personale dipendente dall'Agenzia delle Dogane purchè munite del contrassegno identificativo rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 3 – Circolazione e sosta su Via del Mandracchio e Via Porto Salvo

La circolazione ed il transito di autoveicoli e motocicli sulla Via del Mandracchio e Via Porto Salvo avverranno secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico che è parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

In particolare, i veicoli diretti all'imbarco per navi traghetti ormeggiati ai moli nn 11e 12, devono transitare per Via Porto Salvo accedendo alla stessa attraverso il varco indicato con la lettera "E 1", nell'allegata planimetria; i veicoli che sbarcano dalle navi ormeggiate ai

moli nn.11 e 12 devono transitare per via Porto Salvo uscendo attraverso il varco indicato con la lettera “E 1”, nell’allegata planimetria. Il varco indicato con la lettera E2 nell’allegata planimetria viene utilizzato qualora il traffico e le condizioni di viabilità dell’area lo richiedano. L’apertura e la chiusura di detti varchi sono poste a carico dei vettori e/o imprese portuali interessate alle operazioni d’imbarco/sbarco sotto il coordinamento dell’Autorità Portuale di Napoli.

I veicoli provenienti/diretti alle navi ormeggiate ad altri ormeggi del molo Angioino devono transitare da via del Mandracchio.

E’ vietata la sosta nelle predette aree, ad eccezione delle seguenti zone individuate nell’allegato stralcio planimetrico, indicate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale;

- **zona b/1)**, adibita al parcheggio privato gestito dalla società La Rondine s.a.s.;
- **zona D)**, adibita alla sosta di trailers e automezzi destinati all’imbarco sulle unità Ro/Ro in servizio di cabotaggio;
- **zona b/2)**, possono parcheggiare nella predetta zona solo i soggetti titolari di box auto autorizzati dall’Autorità Portuale di Napoli ai sensi dell’ordinanza congiunta Autorità Portuale di Napoli/Capitaneria di Porto di Napoli n. 5/03 C.P. e n. 29/03A.P. in data 02.04.03 , purchè le autovetture in sosta espongano ben visibile la relativa autorizzazione in copia originale rilasciata dall’Autorità Portuale di Napoli;
- **zona b/3)**, possono parcheggiare nella predetta zona solo autovetture del personale dipendente dall’Agenzia delle Dogane purchè munite del contrassegno identificativo rilasciato dalla amministrazione di appartenenza;
- **zona b/4)**, possono sostare in tali aree automezzi destinati all’imbarco sulle navi della società Snav;
- **zona b/5)**, possono sostare in tali aree automezzi destinati all’imbarco sulle navi della società TTT lines;

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall’Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 4 – Circolazione e sosta sulle aree della Calata del Piliero

La circolazione veicolare sulle aree demaniali marittime della calata del Piliero come evidenziate nell'allegato stralcio planimetrico è limitata ai soli concessionari operanti sulla stessa e alle auto delle Amministrazioni Pubbliche e Forze di Polizia. In ogni caso la circolazione veicolare deve avvenire ad una distanza dal ciglio della banchina di non meno di 10 metri. I vettori e/o imprese portuali interessate alle operazioni d'imbarco/sbarco ai moli della calata Piliero devono assicurare la protezione del ciglio di banchina con idonee strutture mobili.

E' vietata la sosta di veicoli e motocicli sulla predetta area ad eccezione dell'area indicata con la lettera "B 4" dove possono sostare esclusivamente i mezzi destinati all'imbarco a bordo delle unità Ro/Ro della società SNAV ormeggiate ai moli della calata Piliero.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 5 – Circolazione e sosta sul Piazzale antistante all'edificio Stazione Marittima

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sull'intero piazzale della Stazione Marittima sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

In tale zona l'accesso e l'uscita veicolare e pedonale avviene esclusivamente attraverso il varco evidenziato nella allegata planimetria. Presso il varco esiste un servizio di vigilanza dipendente dalla autorità Portuale di Napoli dalle ore 07.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dipendente dalla società terminalista della Stazione Marittima dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di tutti i giorni feriali e nell'arco dell'intera giornata nei giorni festivi.

In tale zona il transito di autoveicoli e motocicli è consentito solo:

- agli autoveicoli/motocicli appartenenti al personale dei Comandi ed Enti con sede in Porto (Capitaneria di Porto di Napoli - Polizia di Frontiera Scalo Marittimo - Guardia di Finanza - Carabinieri - Autorità Portuale di Napoli – Terminal Napoli) per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche, fermo restando il divieto generale di sosta vigente nella predetta zona;
- agli autoveicoli trasportanti rifornimenti per gli esercizi commerciali e per le navi ormeggiate ai moli della Stazione marittima, per il tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco di detto materiale. L'accesso deve essere consentito previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima;
- alle autovetture in attesa d'imbarco e sbarco dirette alle navi ormeggiate ai moli della Stazione Marittima. L'accesso deve essere consentito previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima;
- alle autovetture al servizio/guidate da disabili. L'accesso deve essere consentito previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima.

La sosta di autoveicoli e motocicli sull'intero piazzale della Stazione Marittima è vietata ad eccezione di:

- dei pullman turistici in presenza di navi da crociera agli ormeggi della Stazione Marittima e per il tempo necessario alle operazioni d'imbarco e sbarco dei passeggeri escursionisti a bordo dei pullman – la sosta di autobus turistici nella predetta area deve essere autorizzata dal terminalista della stazione marittima previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal relativo Port Facility Security Plan approvato;
- l'Autorità Portuale può, in via eccezionale, autorizzare la sosta temporanea di trailers o altri automezzi per consentire il corretto e sicuro espletamento delle operazioni portuali e per il tempo strettamente necessario alle stesse in tale occasione l'accesso alla predetta area può avvenire anche dal varco indicato con la lettera "G" nella allegata planimetria allo scopo di

consentire un passaggio diretto fra i piazzali di sosta trailers e le aree di imbarco. Detto varco sarà reso operativo dalle imprese interessate alle operazioni di imbraco.

E' vietato il transito di autoveicoli e motocicli nella fascia di 15 metri dal ciglio banchina presso tutti gli ormeggi del molo Angioino (ormeggi dal 5 all'11). Il terminalista della stazione Marittima deve effettuare una vigilanza diretta ad impedire l'accesso di autoveicoli nelle predette aree di ormeggio o deve predisporre strutture mobili idonee ad evitare l'avvicinamento di autoveicoli ai cigli banchina.

A salvaguardia della pubblica e privata incolumità, durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità agli ormeggi del molo Angioino sono vietati il transito e la sosta di pedoni a meno di 15 (quindici) metri dal ciglio banchina. In tale area è consentita solo la presenza del personale del locale Gruppo Ormeggiatori e del personale in servizio di security del terminal. Il personale del terminal Stazione Marittima deve provvedere affinché la predetta area di sicurezza sia sgombra da pedoni.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 6 – Circolazione e sosta Gallerie Stazione Marittima

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli attraverso le gallerie sottostanti alla Stazione Marittima sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

In tali aree è altresì vietata la sosta di autoveicoli e motocicli mentre il transito è consentito solo:

- agli autoveicoli appartenenti al personale dei Comandi ed Enti con sede in Porto (Capitaneria di Porto di Napoli - Polizia di Frontiera Scalo Marittimo - Guardia di Finanza - Carabinieri - Autorità Portuale di Napoli – Terminal Napoli) per il tempo

strettamente necessario al disbrigo delle pratiche, fermo restando il divieto generale di sosta vigente nella predetta zona;

- al personale dipendente dall'Autorità Portuale/Capitaneria di porto residente nell'edificio Stazione Marittima per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico di materiali, fermo restando il divieto generale di sosta vigente nella predetta zona. Detto personale sarà indicato alla società terminalista dalla amministrazione di appartenenza ai fini della verifica di compatibilità con le misure di security previste dal relativo Port Facility Security Plan approvato.

La società terminalista, per esigenze connesse alla presenza di navi in banchina ed alla effettuazione delle operazioni di imbarco e sbarco può autorizzare esclusivamente il transito di automezzi al di sotto delle gallerie previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal relativo Port Facility Security Plan approvato;

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 7 – Circolazione e sosta sul Piazzale Piazzale Razzi

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sul piazzale Razzi sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Sul predetto Piazzale la sosta di autoveicoli e motocicli è vietata ad eccezione di n. 10 autovetture di personale appartenenti al Comando II gruppo Guardia di Finanza.

E' consentita la sosta ai mezzi destinati all'imbarco sulle unità Ro/Ro ormeggiate alle banchine del molo Angioino previa verifica di compatibilità con le misure di security previste dal Port Facility Security Plan della società Terminalista della Stazione Marittima.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 8 – Circolazione e sosta sul Piazzale Angioino

La circolazione e il transito degli autoveicoli e dei motocicli sull'intero piazzale Angioino sono regolamentati secondo i sensi di marcia indicati nell'allegato stralcio planimetrico parte integrante della presente Ordinanza, individuati con apposita segnaletica verticale e orizzontale.

E' vietata la sosta sulle predette aree, ad eccezione delle seguenti zone individuate nell'allegato stralcio planimetrico, indicate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale:

zona C/1), adibita esclusivamente al parcheggio autobus turistici dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Tale area di parcheggio viene gestita da soggetto concessionario dell'Autorità Portuale di Napoli;

zona C/2), possono parcheggiare nella predetta zona le auto, autorizzate all'accesso in porto, di soggetti appartenenti agli enti amministrazioni di seguito indicati muniti di autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale di Napoli conforme al modello allegato alla presente ordinanza. L'accesso delle auto nella zona di parcheggio deve avvenire tramite dispositivo di telecomando della sbarra di chiusura del parcheggio rilasciato dalla Autorità Portuale unitamente alla citata autorizzazione. La sosta delle autovetture nella predetta area di parcheggio deve avvenire esclusivamente negli stalli assegnati e ciascuna autovettura in sosta deve esporre ben visibile copia originale dell'autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale per l'occupazione del relativo posto auto.

L'autorizzazione alla sosta non è cedibile a soggetti estranei alla amministrazione beneficiaria. L'Autorità Portuale, qualora riscontri un utilizzo dei posti auto assegnati contrario alle disposizioni di cui alla presente ordinanza provvede alla disabilitazione del relativo telecomando ed al ritiro dell'autorizzazione alla sosta dandone notizia alla amministrazione assegnataria.

- n. 52 posti auto - Polizia di Stato Ufficio Polizia di Frontiera;
- n.40 posti auto - Guardia di Finanza II gruppo Napoli
- n.17 posti auto - Autorità Portuale di Napoli
- n.20 posti auto - Capitaneria di Porto
- n.15 posti auto – Agenzia delle Dogane
- n.4 posti auto - Stazione Carabinieri Porto
- n.2 posti auto – personale motovedette Polizia di Stato presso il molo Beverello
- n.1 posto auto – Sanità marittima
- n. 2 posti auto – servizio Veterinario di Porto
- n.10 posti auto – Società Terminal Napoli
- n.1 posto auto – USO
- n.1 posto auto – P.T.
- n.2 posti auto – società partecipate Autorità Portuale di Napoli
- n.2 posti auto – Residenti Stazione Marittima

zona C/3), possono parcheggiare nella predetta zona i motocicli e ciclomotori, autorizzati all'accesso in porto.

zona C/4), I taxi in servizio presso il piazzale Angioino devono sostare nell'apposita corsia ad essi destinata evidenziata nell'allegata planimetria e devono caricare i passeggeri nei pressi del punto di imbarco indicato con la lettera F nella planimetria allegata.

I veicoli in divieto di sosta sono rimossi a mezzo di carro gru di ditta autorizzata dall'Autorità Portuale ad effettuare tale attività in porto.

Art. 9) – Attività in ambito demaniale marittimo.

Nelle aree demaniali marittime poste fra il Piazzale Immacolatella Vecchia e le aree del Piazzale Angioino è vietato svolgere qualsiasi attività propagandistica, pubblicitaria, di



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Napoli



vendita, di promozione ecc. senza avere ottenuto autorizzazione dall'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 10) – Disposizioni finali.

I contravventori alla presente ordinanza che entra in vigore in data 13-12-2004 abrogando ogni disposizione uguale o contraria sono perseguiti secondo legge. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Napoli, lì 09-12-2004

F.to *IL PRESIDENTE*

DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Francesco NERLI

F.to *IL COMANDANTE*

DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

Contramm. (CP) Pierluigi CACIOPPO